



Decisione/1667/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4999/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4999/TFNSVE/2025-2026, 4999 - Ricorso proposto dalla società REAL CASSINO (matricola 66002) contro la società ASD CASSINO CALCIO 1924 (matricola 940720) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori ERCOLINO LORENZO (matricola 2645502), PAGANO DAVIDE (matricola 2428163), PAPA FRANCESCO (matricola 2983490) e VIZZACCARO SIMONE (matricola 3293519)

In data 28 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per:

-ERCOLINO LORENZO (matr.2645502) euro 91,00

-PAGANO DAVIDE (matr.2428163) euro 162,00

-PAPA FRANCESCO (matr.2983490) euro 208,00

-VIZZACCARO SIMONE (matr.3293519) euro 832,00

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;



- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 1.293,00 (milleduecentonovantatre/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai